This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LA QUISTIONE ROMANA

NELLA SECONDA FASE

E

LA SUA SOLUZIONE

ESAME

Del Professore

EMIDIO PACIFICI-MAZZONI

Olivart
NÚM. ORDAB 2983
VOL. 2763

FIRENZE
EUGENIO e F. CAMMELLI editori librai
Piazza della Signoria

1870

73
117

Prezzo Cent. 75.

Digitized by Google

EUGENIO E FILIPPO CAMMELLI — EDITORI-LIBRAI — Firenze

OPERE dell'Avv. Prof. EMIDIO PACIFICI-MAZZONI

Istituzioni di Diritto civile italiano. Firenze, 1867-69. vol. 1° 2° 3° e 4°. in 8. *It. L.* 34 —

Volume 1° *Libro primo.* — Nozioni preliminari del diritto e delle leggi in generale e del diritto italiano in particolare - Della formazione, promulgazione, pubblicazione e sanzione delle leggi - Dell' interpretazione delle leggi - Dell'applicazione delle leggi - Dell' abrogazione delle leggi - Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili - Del domicilio civile e della residenza - Degli assenti - Della parentela e delle affinità - Del matrimonio - Della filiazione - Dell' adozione - Della patria potestà - Della minore età, della tutela e della emancipazione - Della maggiore età, dell' interdizione, della inabilitazione - Dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti, e delle cure degli emancipati e degli inabilitati - Degli atti dello Stato Civile.. » 10. —

Volume 2° *Libro secondo.* — Della distinzione dei beni - Della proprietà - Delle servitù personali - Delle servitù prediali - Della Comunione - Del possesso. . . . . » 8. —

Volume 3° *Libro terzo.* — Parte 2ª. - Dei modi di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose - Dell' occupazione - Delle Successioni - Delle Donazioni . . . . . » 8. —

Volume 4° *Libro terzo.* — Parte 2ª - Delle obbligazioni e dei contratti in genere - Del contratto di matrimonio - Della vendita, della permuta, delll' enfiteusi e del contratto di locazione. . . . . » 8. —

Volume 5° *Libro terzo.* — Parte 3ª. - Del Contratto di Società - Del mandato - Della transazione - Della costituzione di rendita - Del contratto vitalizio - Del giuoco e della scommessa - Del Concordato, del Mutuo, del Deposito, del Pegno - Dell' anticresi - Della fidejussione - Della trascrizione - Dei privilegi e delle ipoteche - Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede - Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori - Della spropriazione forzata degli immobili - Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori - Dell' arresto personale (*in corso di stampa*).

Mediante Vaglia Postale si spedisce franco

Digitized by Google

Digitized by Google

PROPRIETÀ LETTERARIA

Prato, Tip. Giachetti, Figlio e C.

Digitized by Google

LA QUISTIONE ROMANA

NELLA SECONDA FASE

E

LA SUA SOLUZIONE

BIBLIOTECA DELLA R. SEGRETARIA DE ESTADO

I.

La quistione romana è stata risoluta nella sua prima fase, cioè nella fase politica. Egli è vero che resta ancora ad applicare in Roma e nelle altre provincie liberate tutte le leggi dello Stato; dallo Statuto al meno importante Regolamento. Ma cotale applicazione non è entrata mai seriamente, nè ora può da senno considerarsi, uno degli elementi della quistione. Fatto il plebiscito, divenute quelle provincie parte integrante del Regno, esse hanno sacro ed inviolabile diritto di esser rette e governate a libertà, siccome tutte le altre provincie sorelle. Si manifestano qua e là nell'opinione pubblica qualche titubanza, qualche paura, le quali consiglierebbero a proceder bel bello anche in questa materia; eppure è necessario, necessarissimo di proceder pronti ed arditi eziandio nella soluzione della quistione nella sua seconda fase; cioè nella fase religiosa, ecclesiastica. Non basta mai di gridarlo ai quattro venti; le nostre esitanze, le nostre paure, sì le nostre paure hanno ingenerato in tutti e due i partiti estremi l'opinione di una forza che non hanno, e soprattutto hanno

Digitized by Google

infuso o almeno rafforzato nel clero e nella Corte romana la coscienza di una potenza che neppur essi sanno ove e quale sia. Tale effetto è perfettamente logico; perocchè le nostre esitanze, le nostre paure rivelano anche ai meno veggenti, che non abbiamo quella chiarissima e robusta fede nei principii, la quale sola può crearci il forte carattere e farci operare prodigi. La causa dell'effetto e la loro logica connessione ci hanno fatto già molto male, e ben maggiore ce lo farebbero, ove non sapessimo guardarcene nello sciogliere la tanto nella prima fase, per ciò che resta, quanto nella seconda. Non si dimentichi, per amor di patria, l'esultanza della cherisìa e della Corte papale al rovescio di Napoleone, che pure tanto ha protetto ed accarezzato la Santa Sede. Che Firenze non si faccia illusioni sul loro spirito; ogni sua illusione fa un male alla Patria.

Io non intendo di discorrere punto su ciò che resta a farsi politicamente e civilmente dallo Stato in Roma: lo ripeto, tutte le leggi dello Stato debbono essere quivi applicate, eccetto quelle che hanno qualche rapporto colla Chiesa, e che verrò a mano a mano indicando. Porterò invece l'esame sulla quistione romana nella sua seconda fase religiosa ed ecclesiastica; la considererò nei suoi rapporti colla Chiesa universale in generale, e colla Chiesa di Roma in particolare; per essere il Pontefice al tempo stesso Capo di quella e Vescovo di questa; e ne proporrò la soluzione nei secondi rapporti col principio *Libera Chiesa, Libero Stato*, e nei primi con altri due principii; reputando a ciò insufficiente il primo, almeno nelle condizioni presenti e nel periodo di elaborazione della riforma immanchevole della costituzione ecclesiastica.

Ma prima di entrare in merito, importa che dichiari; ritener io per moralmente certo che la Corte romana non si presterà non solo a veruno accomodamento, ma neppure a nessuna trattativa. Questa astensione, per non dire osti-

Digitized by Google

lità della medesima, pone lo Stato nella indeclinabile necessità d'incaricarsi esso solo della quistione romana anche nella sua fase religiosa ed ecclesiastica. Ciò senza meno rende più grave il suo compito; ma dall'altro lato si rallegri grandemente della piena libertà che gli è lasciata. Ne usi a bene, ne usi con saviezza: voglio dire che compia la grande riforma con quella stessa giustizia, equità e moderazione che meriterebbe il clero e il potere ecclesiastico, se gli fosse amico e trattasse con lui con lo spirito meglio disposto e risoluto a ristabilire la pace fra la Chiesa e lo Stato. Lo Stato deve avere sempre e fermamente presente che la libertà della Chiesa giova non solamente a quella parte di clero che gli è ostile, ma a tutto; che giova non al solo clero ma anco ai fedeli; infine che giova a lui medesimo. Ma al tempo stesso ne usi con ardimento. Da solo dia, come può, alla quistione medesima la più perfetta e definitiva soluzione. Sia l'ignoranza, sia lo spirito pregiudicato, sia l'interesse mondano che da secoli domina la Corte pontificia, al certo lo Stato, trattando con questa, non sarebbe riescito che a provvedimenti imperfetti, a parvenze di soluzioni, ma non a soluzione perfetta, definitiva.

Eppure la soluzione perfetta, definitiva è necessaria all'Italia per motivi speciali d'ordine pubblico il più elevato. Lasciate qualche cosa d'indeciso in cotale quistione: a breve andare vi troverete nella necessità di deciderla, ammenochè non vogliate abdicare qualcuno de' principii fondamentali della società civile: imprendendone la decisione, darete materia alla Corte papale di alzare la sua voce di protesta o almeno di lamentazione: a questa voce faranno eco i papisti di tutto l'orbe: questi, non modelli tutti di saviezza e moderazione tenteranno di turbare ed eccitare le coscienze pie e sincere; e i singoli governi delle nazioni cattoliche si troveranno costretti forse anche

Digitized by Google

a far pressura sul nostro governo con discapito della libertà e indipendenza di lui. Se tutte le voci sparse nell'ultimo decennio non sono state inventate, cotali considerazioni non debbono apparire false alla diplomazia italiana e al ministero degli esteri.

Soluzione perfetta, definitiva della quistione romana anche nella sua seconda fase, è il *porro unum necessarium* dello Stato italiano, dell'orbe cattolico, di tutta la società civile.

Forte in questa convinzione, ho osato anche io di entrare nel difficile agone, sorpassando molti in arditezza. Il mio ardimento però, mi sia permesso di dichiararlo, deriva dalla mia profonda convinzione, acquistata coll'esame assiduo, lungo, particolare della quistione romana, fatto nel decennio (1857-1867), che dimorai in Roma, e resomi meno disagevole dagli studii di Legislazione antica e moderna, che la curia italiana ha giudicato, non essere stati del tutto infruttuosi.

In secondo luogo, nell' esporre il sistema di soluzione che ho ideato dopo l' esame accurato di quanto è stato scritto e detto intorno al tema della quistione romana, e soprattutto dopo essermi studiato di abbracciarne i molteplici e complicatissimi particolari, lascio da parte ogni indagine sulla opportunità della sua applicazione, non per altra ragione che l' ignoranza in cui sono sullo stato diplomatico della quistione. Ma se questa fosse stata lasciata intatta dalla diplomazia (ove ci si fosse immischiata, farebbe opera saggia a ritrarsene e lasciarci piena, assoluta libertà), non esito un istante a riconoscere che il governo debba procedere senza esitanza alla soluzione definitiva della quistione medesima sino al punto di sottrarla affatto da ogni ingerenza straniera. E ciò sarebbe provvidenza grandissima; perocchè senza dubbio la quistione romana è assai meno nota e la sua soluzione assai meno

Digitized by Google

preparata all'estero che appresso di noi. Il governo può compiere questo grande atto, se voglia, e oserò pur dire, se sappia agire con quella arditezza che deve ispirargli la verità dei principii chiamato ad attuare. Esso sia pure incurante della gloria e dell'autorità che gliene verrebbe, ma non deve per nessun verso non essere zelantissimo di rendere questo segnalato servigio all'Italia, all'Europa e al mondo civile. Dio ne guardi che anco nella soluzione della quistione romana si prenda per temperamenti d'applicazione di buono e completo sistema le imperfezioni del sistema medesimo. Quelli sono prudenza, queste errori; quelli sono tappe del progresso che poi più vigoroso e sicuro si avanza nella sua via infinita, questi intoppi che lo affaticano, lo arrestano e sovente lo costringono a indietreggiare per tentare nuovi sentieri. Questo fatale scambio ha tardato troppo raramente a ravvisarsi nei nostri vari sistemi legislativi, amministrativi ed economici. Esso sarebbe più funesto nel tema che ci occupa.

In terzo luogo accetterò di buon grado la discussione sulle mie idee; ove però siavi invitato per serii ragionari e con maniera civile. Null'altro bramo che si faccia la maggior luce in questa materia che più di ogni altra ne abbisogna per esserne illuminata nella sua immensa estensione e profondità.

Da ultimo pongo fuori di quistione la prerogativa d'inviolabilità e di onorificenze sovrane, che appartiene al Pontefice per il suo supremo carattere.

Dirò in appresso del patrimonio d'assegnarsi al Pontefice, come sua lista ecclesiastica.

Il papato è il capo della gerarchia ecclesiastica; esso ha fatto or ora prova di divenirne l'arbitro assoluto.

Il papato subendo l'influenza dei sistemi politici, perchè adulteratosi col potere politico, degenerò in monarchia la più assoluta e dispotica. Il dispotismo papale pesa

Digitized by Google

ancor oggi gravosissimo sopra tutta la chierisìa alta e bassa, assai, ma assai più che sulla società civile.

Il papato risulta quindi un' istituzione commista di elementi ecclesiastici e politici, ma tutti informati allo stampo del più assoluto dispotismo.

Niuno de' suoi elementi politici può e deve sopravvivere un istante al plebiscito del popolo romano, che è per riunirlo alla sua famiglia e per farlo rientrare nel consorzio delle genti civili e libere. Sono noti e facili a riconoscersi questi elementi. Essi saranno sopraffatti e inevitabilmente distrutti dalle nostre leggi, tosto che siano applicate nelle liberate provincie.

II.

Il papato, come istituzione intesa allo esercizio del supremo potere spirituale, ha parecchi istituti, alcuni dei quali essenziali, altri più o meno accidentali, non tutti necessari, neppure nello stato presente del papato, alcuni utilissimi, altri dannosi. Nominerò di tali istituti:

1° Il corpo cardinalizio.

Nello stato presente del diritto pubblico ecclesiastico, esso è essenziale, come elettore del Pontefice. Ma esso in generale non è un corpo ecclesiastico: è sopratutto un misto di giuristi, di amministratori e di diplomatici. Perocchè è via principale al cardinalato la magistratura rotale, la nunziatura e l'amministrazione dello Stato. Cessati questi uffizi del tutto mondani; il corpo cardinalizio dovrà inevitabilmente divenire di carattere affatto ecclesiastico, e potrà quindi compiere presso il Pontefice l'uffizio di senato consultivo negl' interessi meramente religiosi ed ecclesiastici.

2° Il Conclave, come forma di elezione del Pontefice.

3° La Dateria.

Digitized by Google

4° La Penitenzieria.

5° La Congregazione del Concilio.

6° La Congregazione dei Vescovi.

7° La Congregazione dei Riti.

8° La Propaganda Fide.

9° I Collegi dei chierici indigeni e specialmente stranieri.

10° Le Congregazioni dell'Indice e del Santo Ufficio.

Taccio pensatamente del numero sterminato degli enti morali ecclesiastici, disseminati per tutte le parti e gli angoli di Roma. Essi non sono istrumenti dell'esercizio del potere spirituale del Papa in Roma, come non lo erano nelle altre città italiane e non lo sono in tutti i paesi, in cui tuttora esistono. Anzi la stessa personalità giuridica degli enti anzidetti non è punto necessaria, siccome non è affatto coordinata a scopo religioso. Essa, ve lo dice essa medesima col suo stesso nome, è coordinata esclusivamente a interessi giuridici, a interessi civili, e specialmente alla capacità di possedere e di stare in giudizio. A suo luogo tratterò questa materia con tutta l'ampiezza e profondità che richiede, essendo una delle maggiori difficoltà che incontra appresso di noi l'applicazione del principio *Libera Chiesa, Libero Stato;* la quale applicazione, come spero di dimostrare, non può farsi se non colla totale separazione de' due rispettivi poteri, che è mezzo e non fine.

III.

La dichiarazione dell'infallibilità ha escluso dal potere supremo della Chiesa l'Episcopato. Indipendentemente da essa, i Concili ecumenici (ha voluto ignorarlo soltanto quel partito che, avido di dominazione terrena per sè e per gli esautorati potentati, suoi immanchevoli protettori, ha potuto con simulato zelo religioso spingere il Pontefice

Digitized by Google

ad aprir l'ultimo) sono oggi più che un anacronismo, un grave e serio pericolo per la Chiesa. Ma nè l'una, nè l'altra cosa deve a noi interessare. Piaccia o no al Pontefice di riunire sotto la sua presidenza l'Episcopato in Concilio ecumenico o non ecumenico; v'abbia o no materia religiosa, v'abbia o no materia ecclesiastica a discutersi e decidersi, noi dobbiamo sapere che v'ha l'Episcopato; che l'Episcopato può essere chiamato dal Pontefice a discutere e decidere su materie di domma e di disciplina; e quindi dobbiamo considerare l'Episcopato, almeno come elemento, se non più come fattore, del potere supremo della Chiesa.

IV.

Il Pontefice è anche vescovo di Roma. Questa doppia qualità non può essere da noi dimenticata e molto meno distinta e separata. Non possiamo applicare al vescovo di Roma le leggi dello Stato a cui sono soggetti i vescovi delle altre diocesi, senza colpire il Pontefice. Da questo lato la soluzione della quistione romana, lo ripeto ancora, non può rinvenirsi che nell'applicazione del principio *Libera Chiesa, Libero Stato* nella diocesi di Roma. Ma essenziale cotale applicazione in Roma, non può non essere giunto il giorno di estenderla alla Chiesa di tutto il Regno. Sì: dalle rovine del potere temporale del Papa deve sorgere la libertà della Chiesa.

V.

In ordine adunque all'elemento religioso della quistione romana, il nostro governo deve provvedere in Roma a tre grandi bisogni; deve risolvere tre grandi problemi, che però in Roma e nel Pontefice si concentrano in uno,

Digitized by Google

alla indipendenza cioè *e libertà del potere supremo del Pontefice medesimo;* per modo che può e forse è meglio, proporsi il tema con quest' altra formola. Per istabilire ed assicurare l' indipendenza e la libertà del potere supremo della Chiesa sono necessari tre ordini di provvedimenti; i primi relativi agli istituti inerenti al papato e che sono l' istrumento dell' esercizio del potere suddetto; i secondi relativi all' Episcopato, come elemento o fattore di questo stesso potere; gli ultimi relativi alla potestà episcopale del Pontefice sopra Roma.

VI.

Fermiamoci ad esaminare questi provvedimenti. Perchè essi siano atti a raggiungere il loro scopo supremo, è necessario:

1° Che, fuori della sfera del potere dello Stato, sia assicurata l' esistenza, l' azione, lo svolgimento e la trasformazione degli istituti ecclesiastici che dicemmo, essere inerenti al papato e formare gl' istrumenti dell' esercizio del potere supremo della Chiesa;

2° Che non pure il Papa nella sua persona sacra ed inviolabile pel carattere, ma tutto l' Episcopato raccolto da esso intorno a sè goda di piena ed assoluta indipendenza e libertà nelle sue decisioni dommatiche e disciplinari;

3° Che la Chiesa sia libera.

Il primo di questi intenti si raggiunge coll' immunità territoriale della città Leonina da tutte le leggi dello Stato a scopo religioso ed ecclesiastico; il secondo colla irresponsabilità dell' Episcopato verso lo Stato per gli atti deliberati sotto la presidenza del Papa; il terzo coll' abolizione di tutte le leggi che sotto qualunque rapporto restringono la libertà della Chiesa e la rendono dipendente dallo Stato; ossia colla concessione e il riconoscimento della libertà piena ed assoluta della Chiesa medesima.

Digitized by Google

Ciascuno di questi tre punti e specialmente il primo e l'ultimo hanno bisogno e meritano ampio sviluppo: nel corso di esso appariranno i molti e delicati particolari a cui sarà necessario di provvedere per l'applicazione completa e definitiva dei principii: ripetendo ancora una volta che sarebbe grave danno e pericolo di fermarsi a mezzo e lasciare l'addentellato a quistioni fra i due poteri, ecclesiastico e civile; le quali non si potranno mai trattare senza acrimonia e contrasti, con discapito evidente delle loro soluzioni.

VII.

Quando nel 1859 incominciò a ravvisarsi non pure utilissima ma necessaria l'unità italiana, si vide che il maggiore ostacolo era il dominio temporale dei Pontefici. Molti anzi lo giudicarono invincibile; perocchè era opinione inveterata che esso fosse necessario alla indipendenza e libertà del potere spirituale della Chiesa.

Non è quindi da meravigliare che allora sorgesse spontanea l'idea di lasciare al Papa una specie di alta sovranità in tutto lo Stato e sovranità assoluta nella città Leonina, e in una zona di territorio circostante.

Nè manco è da meravigliare che questa idea sia accarezzata anch'oggi da spiriti colti ed elevati, i quali però forse non hanno avuto modo ed agio di esaminare la quistione romana molto d'appresso.

Imperocchè, a considerar bene la cosa, l'idea della sovranità temporale del Papa sulla città Leonina e sopra il territorio circostante, più o meno esteso, è contradittoria nel principio, inefficace nel mezzo, pericolosa nelle conseguenze.

Valga il vero; in forza di qual principio noi non ci siamo arrestati dal compiere il programma nazionale in Roma?

Digitized by Google

o colla guida di quale noi ci siamo spinti a ciò fare? Senza dubbio noi vi abbiamo proceduto forti e sicuri, per la profonda convinzione che il dominio temporale non è necessario, anzi che è dannoso, per costante esperienza storica, al potere spirituale del Pontefice. Or bene, se noi lasciassimo e riconoscessimo la sovranità temporale del Pontefice nella città Leonina, non smentiremmo i nostri principii, non transigeremmo colle nostre convinzioni? E se noi la riconosciamo necessaria al di là del Tevere e entro una stretta cerchia, che diremmo ai nostri avversari che ci dichiarassero, essere necessario che quella sovranità si eserciti su tutta Roma, sul suo territorio, sul Patrimonio di san Pietro, sull'antico Stato Pontificio, su tutta Italia; chè allora veramente sarebbe piena la indipendenza e libertà del Pontefice?

No: il principio che il potere temporale non è necessario, nè utile, ma dannoso al potere spirituale è vero, è generale ed assoluto: si abbia adunque tutta la sua applicazione.

Ma almeno la sovranità temporale del Pontefice, ristretta nella città Leonina e in una zona di territorio circostante, è un mezzo efficace ad assicurare l'indipendenza e la libertà del suo potere spirituale? In se medesima è impossibile che abbia tale virtù, come, per quanto più estesa, non l'ha avuta in passato. Quel territorio dovrebbe riconoscersi come stato indipendente, autonomo; perciò avrebbe bisogno di essere governato da quelle leggi che ieri necessariamente imperavano sui romani: e allora dimani più urgente, più d'appresso, più minacciosa rincomincerebbe la lotta tra i principii della teocrazia assoluta e quelli dello Stato libero. E questo fatale andare non sarebbe nè impedito, nè arrestato dalla neutralizzazione di quel territorio; chè è quistione sempre di principii, d'idee, non di terreno o di cannoni.

Digitized by Google

Infine la sovranità temporale del pontefice ristretta nella città Leonina e nel suo territorio circostante sarebbe pericolosissima nelle sue conseguenze. Imperocchè si avrebbero due stati egualmente indipendenti ed autonomi; il regno d'Italia, e il regno del Pontefice; e questo non esisterebbe mica in un angolo d'Italia, come la Repubblica di s. Marino; no: starebbe attaccato, anzi incastrato nella capitale del primo, nella capitale, ove i grandi principii della società civile si discutono, ove le passioni politiche trovano il principale sfogo legale. Ora chi mai oserà pretendere di regolare i rapporti di questi due Stati, specialmente nella condizione presente d'irritazione di parte almeno del partito, che ha spinto e forse tenta di spingere tuttora il Pontefice a risoluzioni iraconde, estreme? Per un lungo periodo di anni adunque i rapporti fra lo Stato e la Corte pontificia sarebbero identici a quelli esistiti finora, per non dire assai peggiori, attesa la contiguità dei due centri della rispettiva azione sovrana. Quietati gli animi, non sarà superiore alle forze umane di regolare completamente e perfettamente i rapporti fra due Stati informati a principii che ora sono diametralmente opposti? Il loro regolamento non sarà reso più arduo dalla immistione probabile della diplomazia straniera? Lo Stato non avrà a temer nulla da siffatta ingerenza?

Ripeto quindi che l'idea della sovranità temporale del Pontefice sulla città Leonina e circostante territorio è contradditoria nel principio, inefficace nel mezzo, pericolosa nelle conseguenze.

VIII.

Quella città adunque, e quel territorio debbono appartenere alla nazione italiana e a niun altro che ad essa, come suolo italiano, e debbono appartenere al regno di Vittorio Emanuele, formato dalla volontà della nazione.

Digitized by Google

Ma la sovranità è essenzialmente territoriale; perciò per diretta, inesorabile conseguenza dei principii la sovranità del Regno deve imperare anche su quella città, su quel territorio. Se non che la Chiesa è una società che ha un governo visibile, (come dicono i canonisti) indipendente e monarchico; avente il potere di far leggi e farle eseguire. Universale la società, ha carattere parimente universale il suo governo e molti istituti sorti intorno al papato. E sotto questo aspetto appunto la quistione romana si presenta gravissima, e a molti anche di soluzione impossibile, privato che sia il Pontefice del potere temporale; perocchè, si dice, come nello stato altrui può esistere ed agire un governo universale? Verrà tempo, il tempo dell'impero pieno, assoluto della libertà, in cui quel governo universale potrà esistere e agire in mezzo allo Stato, protetto solo dal diritto comune. Ma ora che la libertà è adulta in pochi fortunati Stati, bambina in molti e appresso di noi, non nata ancora nei più, è necessario di creare un campo libero, indipendente, quasi fuori dello Stato, ove quel governo possa liberamente e indipendentemente da ogni estraneo potere aver sua sede, agire, svolgersi e lentamente riformarsi, giusta l'esigenza della civiltà. Questa necessità ha ancora una ragione storica: dal dominio temporale al diritto comune dello Stato il passaggio è violento, quindi impossibile.

Escluso ogni riconoscimento di sovranità temporale nel Pontefice, non resta altro mezzo, per metter fuori dello Stato il governo universale della Chiesa, che metter fuori dello Stato una parte del suo territorio, ove appunto quel governo possa aver sede libera ed indipendente. Ciò si può raggiungere con il sistema della immunità territoriale del Vaticano e di una zona circostante, in cui possano stabilirsi i vari dicasteri, uffizi e congregazioni che sono altrettanti istrumenti per l'esercizio del potere supremo del Pontefice.

Digitized by Google

Ma dall'altro canto ciò non deve importare il sacrifizio della libertà di un solo cittadino italiano. Ogni cittadino italiano che voglia, deve poter essere membro della sua famiglia, della nazione. Per evitare cotale sacrifizio possono tenersi due vie; o ricercare intorno al Vaticano una zona di territorio non abitata da cittadini; oppure invitare gli abitanti della città Leonina a trasferire fuori della cinta di questa città il proprio domicilio, per lasciare disponibile quel suolo, ora coperto dalle loro private abitazioni, per la erezione de' nuovi edifizi.

La storia della città Leonina (che non comprende il Mausoleo di Adriano o Castel Sant' Angelo) e l' indirizzo dato all' opinione pubblica, sembrano favorire il secondo mezzo. L' evacuazione della città Leonina da parte dei cittadini non può esser grave, ove si rifletta che per rendere degnamente visibile il tempio di S. Pietro e la sublime sua cupola, Napoleone I progettò e la repubblica del 49 intraprese la demolizione dell' isola, comunemente detta di *Scosciacavalli*, da piazza Pia a piazza Rusticucci; la quale isola costituisce presso che tutto il caseggiato dei privati. Inoltre, di quanti romani ho consultato sopra questo punto, niuno ha trovato seria opposizione a fare: il concetto dell' immunità territoriale ben determinato e spiegato trova e troverà più adesioni di quello che a primo avviso possa sembrare.

Ove lo Stato credesse di compiere quell' artistico progetto, a mala pena rimarrebbe area sufficiente per la fabbricazione degli edifizi destinati agli anzidetti dicasteri, uffizi e congregazioni, alla Propaganda Fide e ai Collegi dei chierici indigeni e stranieri; in caso contrario non ne rimarrebbe grande estensione per privati; di guisa che reputo che la città Leonina, per sola mancanza di capienza, non raccoglierà effettivamente che edifizi ecclesiastici. Perciò in definitiva l' immunità territoriale sarà in effetto

Digitized by Google

un' estraterritorialità impartita agli edifizi medesimi; che sembra più accetta ad alcuni. Ma importa riflettere che l'immunità di tutto il territorio crea un sistema più completo e semplice; lasciando al Pontefice la facoltà di ampliare ed accrescere gli anzidetti edifizi, e fondare nuovi uffizi, giusta che reputerà necessario e utile per la Chiesa, e dispensando lo Stato dal ricercare e constatare quali edifizi godano del privilegio della estraterritorialità.

IX.

L'immunità del territorio suggeritami dalla storia ecclesiastica e in un certo senso, dal diritto diplomatico, raggiunge a perfezione lo scopo di assicurare in modo affatto indipendente e libero la esistenza, l'azione, lo svolgimento e la trasformazione del papato, considerato in sè e ne' suoi vari istituti che lo sussidiano.

Per l'immunità, qualunque legge dello Stato, riguardi beni, persone o atti, rimane senza forza; anzi è come non esistente per tutto ciò che esiste, per tutte le persone viventi ed operanti entro la cerchia del territorio che essa immunità protegge.

Quivi adunque liberamente e senza risponsabilità di sorta potranno proclamarsi i principii più opposti a quelli dello Stato; e questi ultimi condannarsi. Insomma, per dir tutto in una sola proposizione, quivi il Papato esisterà ed agirà, come esisteva ed agiva prima del 59, del 60 e del 70, appoggiato al suo dominio temporale. La legge dello Stato, ripeto una volta, sparisce di fronte alla immunità territoriale.

Ma reciprocamente per lo Stato non esiste che l'immunità e di fronte ad essa soltanto arresta il suo impero. Al di qua del confine di essa immunità, tutto e tutti, eccetto la persona del Papa, sempre e ovunque sacra ed inviola-

Digitized by Google

bile, e l'Episcopato per gli atti deliberati sotto la presidenza del Pontefice, debbono ricadere sotto l'impero della legge dello Stato. Così, esempligrazia, il vescovo che nella sua diocesi agir volesse in conformità dei Decreti del Papa, deliberati con o senza il suo concorso, e che fossero contrari alle leggi dello Stato, cioè disponenti su materie che appartengono a questo, e non competenti punto alla Chiesa, insomma che violano la decisione del divino Maestro: *date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio*, non isfuggirebbe alla sanzione dello Stato medesimo. Parimente un istituto ecclesiastico, che nel territorio immune esistesse come ente morale, riconosciuto dal Pontefice ma non dallo Stato, non avrebbe capacità giuridica rispetto a quest'ultimo. Tutto ciò non contraria e molto meno diminuisce l'indipendenza e libertà del potere spirituale del Pontefice: questo si troverebbe di fronte al potere civile dello Stato in Roma, nella stessa condizione che di fronte al potere civile fuori di Roma, in Italia, Austria, Francia, in tutti i paesi cattolici.

X.

Nel territorio immune debbono concentrarsi tutti gli istituti inerenti al papato. Quivi perciò dovrà tenersi il Conclave, stabilirsi e funzionare le varie congregazioni, la Propaganda Fide; erigersi i collegi de' chierici indigeni e stranieri sparsi ora per tutta Roma; perchè da una parte non possono considerarsi come seminari, dall'altra non è fondata ancora nel Regno la libertà d'insegnamento, e prudenza consiglia a ritardarne per qualche lustro lo stabilimento. Debbono del pari fondarsi quivi seminari ed istituti accademici, coi loro accessori di biblioteche e tipografie, per la istruzione degli alunni ecclesiastici, indigeni o stranieri che vi accorreranno.

Digitized by Google

A primo avviso lo Stato dovrebbe guardarsi dal far pressione o ingerirsi intorno a cotale trasloco o innovazioni: il suo compito dovrebbe essere semplicemente questo: dichiarare da una parte l'immunità territoriale della città Leonina; dall'altra applicare senza riserva e senza esitanza tutte le leggi dello Stato, che colpiranno tutto e tutti, fuori dei confini del territorio immune. Ma non essendovi finora motivi di sperare in trattative e accordi colla Corte papale, è forza che lo Stato medesimo si gravi del carico di operare cotale traslocamento.

XI.

L'immunità territoriale è intesa a scopo religioso ed ecclesiastico: perciò il mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio immune rimane a cura dello Stato; nè in verun caso gl'imputati potranno quivi trovare il mezzo di sottrarsi alla persecuzione della giustizia.

XII.

Dopo la esposizione per quanto succinta, che la indole del lavoro e la stringente forza del tempo m'impongono, del principio della immunità territoriale, della semplicità della sua applicazione e della sua fecondità, non è difficile di ravvisare la sua superiorità sul sistema della sovranità temporale del Pontefice nella città Leonina.

Esso poi dall'altro lato rende possibile ed agevole il secolarizzare la città di Roma, e renderla capitale veramente degna del Regno; pur conservandole, come appresso vedremo, il grande che vi creò e accrebbe l'accentramento cattolico.

Esso infine salva la nostra legislazione presente e futura dalla peste dei privilegi. Se per avventura Roma si

Digitized by Google

lasciasse città quasi esclusivamente cattolica, papale, quale i secoli la rifecero, non si avrà quasi più un articolo di legge o di regolamento che non debba ricevere un' eccezione, in riguardo ai moltissimi istituti ecclesiastici esistenti in Roma.

XIII.

Ho finora parlato dell' immunità della città Leonina. Ma reputo che allato ad essa debba il Pontefice *pro-tempore* possedere una proprietà fondiaria, dalla quale egli possa trarre conveniente quantità di prodotti in natura, e in cui gli ecclesiastici della città Leonina possano largamente muoversi e respirare aria campestre; ove loro piacesse di rimaner quivi costantemente raccolti. Ma dall' altro lato è necessario che non riesca d' impaccio al libero movimento intorno alla capitale, e allo stabilimento delle fortificazioni della medesima.

Secondo me, riunisce questi due principali requisiti quel tratto di terreno, situato al Nord della città Leonina fra il Monte Mario e il Tevere e chiuso da questo all' Est e al Nord. Ha una superficie di circa trecento ettari; è fertilissimo, ed è tagliato da parecchie strade che sono amenissime passeggiate.

Cotale proprietà deve costituire quasi un benefizio papale, libero da tutti i pesi e carichi dello Stato, della provincia e del comune; e deve essere dichiarato assolutamente inalienabile ed imprescrivibile.

Mi dispenso dal criticare la concessione che alcuno vorrebbe fare alla Santa Sede di un territorio così esteso da comprendervi il porto di Palo. Cotale concessione non è necessaria per la libera comunicazione dei fedeli col Capo della loro religione, bastando il territorio e le leggi

Digitized by Google

del Regno; sarebbe poi grandemente pregiudizievole agl' interessi dello Stato e pericolosa.

Lo Stato deve acquistare tutte le proprietà private sì urbane che rustiche comprese entro la cinta della città Leonina, e i confini del benefizio papale e farle sgombrare da tutti i cittadini. Chi nella detta città rimanesse o vi si stabilisse, permettente il Pontefice, non cesserebbe di essere suddito del re; perocchè il territorio appartiene allo Stato, e l' immunità di esso non ha la virtù di far perdere ai cittadini la loro qualità.

All' effetto di ottenere la cessione delle proprietà private comprese nella zona del territorio da dichiararsi immune, basta la legge sulla espropriazione forzosa per causa di pubblica utilità.

Quanto alla villa papale di Castel Gandolfo, essa è, e deve rimanere proprietà inalienabile del Pontefice *pro-tempore*; deve non essere soggetta ai carichi dello Stato, della provincia e dei comuni, siccome il benefizio papale anzidetto. Quivi basta che sacra ed inviolabile sia la persona del Pontefice e che quivi, come nelle altre parti del Regno vi riceva onori sovrani.

Oltre il benefizio papale e la villa di Castel Gandolfo, lo Stato deve cedere al Pontefice tal capitale di consolidato che gli renda in frutto tre milioni di lire: alla qual somma Pio IX fissò la sua lista sul bilancio dello Stato nell'anno 1848. La lista provvedeva e provvederà anche per l'avvenire i piatti, così detti, cardinalizi.

XIV.

Intorno al secondo punto discutibile, esso riguarda, come fu detto, l' Episcopato, considerato quale elemento o fattore del supremo potere della Chiesa. Il discutere e

Digitized by Google

il decidere materie attinenti alla religione, alla costituzione della Chiesa, come società o associazione libera, e alla disciplina ecclesiastica, deve essere senza meno completamente indipendente e libero; per quanto vi possano essere prese deliberazioni le più contrarie ai principii fondamentali della società civile, per quanto, giungo a dire, si volessero pronunziare, come dommi tutti e singoli gli articoli del Sillabo. Il pensiero è libero in tutti, per ogni dove, sopra ogni cosa. Liberamente adunque possa manifestarsi e registrarsi sulle pergamene nel Vaticano. Allo Stato basta che fuori del confine del territorio immune, la pergamena e la esecuzione del pensiero contrario ai suoi o condannatore de' suoi cada sotto la sanzione delle sue leggi.

Se adunque al Pontefice piacesse mai di discutere coll' Episcopato qualsiasi materia e con esso prendere qualunque deliberazione, savia o assurda che sia (la seconda nulla ne cale a noi, e la prima solo per la sua verità e giustizia), l'Episcopato deve potere andare liberamente in tempo di pace o di guerra al Vaticano; quand'anche si sappia di certo che vi è riunito per condannare i nostri principii e le nostre istituzioni. E non meno liberamente deve potersi restituire, stare ed esercitare il suo ministero nelle rispettive diocesi, qualunque parte principale e vivissima abbia preso alla sentenza della nostra condanna. Del resto tale condanna non varrà mai a toglierci un briciolo di bene morale e intellettuale e materiale che abbiamo saputo guadagnarci, o ad impedirci l'acquisto di maggiori. Evidentemente queste considerazioni sono applicabili all' Episcopato italiano per intero, allo straniero in quanto è transitante nel nostro Regno. Esse però sono comuni a tutti gli Stati civili, siccome ci fu dimostrato in occasione dell' ultimo Concilio.

Digitized by Google

XV.

Questi principii non possono applicarsi nell' ordine giuridico, se non colla legge della irrisponsabilità. Ma questo mezzo che io ravviso unico, è sufficientissimo al bisogno. La irrisponsabilità esclude nell'ordine giuridico persino la idea di qualsiasi ristrizione alle proprie attività personali; e ispira il più robusto sentimento di sicurezza, per darsi all' esercizio più ampio delle medesime. Anzi la irrisponsabilità è il demone tentatore di ogni più insano e turpe trasmodamento.

L' Episcopato adunque nelle sue relazioni col supremo capo della Chiesa, e reciprocamente questo nelle sue relazioni coll' Episcopato è libero e indipendente mediante il principio della irrisponsabilità applicato in ordine agli atti che delibereranno insieme.

XVI.

Ma la irrisponsabilità dell' Episcopato di rimpetto allo Stato deve essere limitata agli atti deliberati col concorso del Pontefice; perocchè essa è coordinata esclusivamente ad assicurare l' indipendenza e la libertà del potere spirituale del Pontefice medesimo. Per gli atti che ciascun vescovo o più vescovi insieme deliberassero entro o fuori del territorio immune, nelle proprie diocesi o nelle altrui, con o senza il consiglio, l'ordine o l'approvazione del Pontefice, debbono risponderne allo Stato, come ogni altro cittadino, giusta il diritto comune. È l' intervento del Pontefice nelle decisioni che cuopre colla irrisponsabilità sua l' Episcopato.

Parimente i singoli vescovi che nello Stato applicassero decisioni del Pontefice prese insieme o da questo solo,

Digitized by Google

le quali cadessero sotto la sanzione delle leggi dello Stato, ne sarebbero verso questo risponsabili al pari di ogni altro cittadino.

XVII.

Quanto alla nunziatura, essa diverrà necessariamente un uffizio esclusivamente ecclesiastico, da regolarsi dalla Corte papale coi singoli Stati. Lo Stato italiano deve tenersi affatto estraneo da tale materia, e non trovasi punto in obbligo o in necessità di regolarla in veruna guisa. Al più applicar loro e, all'uopo, anche ai rappresentanti esteri presso la Santa Sede, la immunità diplomatica.

XVIII.

Resta ora a determinare i mezzi per assicurare l'indipendenza e la libertà del supremo potere spirituale del Pontefice, nella sua qualità di vescovo di Roma.

La quistione da questo lato diviene complicatissima e sommamente grave; perocchè va a toccare, anzi si compenetra colle quistioni concernenti i rapporti reciproci della Chiesa e dello Stato, secondo gli antichi sistemi dei Concordati, o secondo certi ibridi sistemi di fatto, come appunto è quello in vigore nel nostro Regno; e si collega col problema della libera, indipendente, autonoma coesistenza dello Stato e della Chiesa, che è il desiderato della scienza, l'aspirazione delle coscienze.

È quindi giuocoforza che qui si affronti questo problema.

XIX.

Libera Chiesa in Libero Stato, o, usando formola migliore, *Libera Chiesa e Libero Stato* fu il grande enunciato di quella sublime mente del Conte di Cavour che fu

Digitized by Google

proprio fatta a generare le più grandi e feconde idee per il progresso universale, e *fu mente latina.*

Chiesa separata dallo Stato, Stato separato dalla Chiesa, è un altro enunciato, infinitamente inferiore al primo, inesatto ed equivoco. Imperocchè, mentre il concetto di libertà è positivo, eminentemente attivo; il concetto di separazione è negativo e del tutto passivo. La Chiesa libera e lo Stato libero coesistenti insieme, rappresentano due supreme associazioni composte degli stessi uomini, intese ambedue allo scopo medesimo di conquistare e assicurare l'impero della verità, della giustizia, della carità, ma procedenti con mezzi distinti, la prima con la morale, la seconda col diritto: la morale e il diritto, cose distinte sostanzialmente nella estensione, modalmente nell'applicazione, nel resto non opposte, essendo impossibile un diritto immorale e una morale ingiusta, ma correlative, concordanti. Perciò possono coesistere ed operare armonicamente; e la reciproca libertà è intesa appunto ad assicurare la loro coesistenza completa, il loro pieno operare armonico. La Chiesa separata dallo Stato, e lo Stato separato dalla Chiesa, rappresentano invece due enti, che nulla hanno di comune; che non possono esistere nello stesso territorio, se non segnandosi un confine ben determinato, con solenne giuramento di rispettarlo e non oltrepassarlo.

La Chiesa libera e lo Stato libero, sono esatti ed univoci nomi delle due associazioni universali, l'una ecclesiastica, l'altra civile. E sì l'uno come l'altro nome abbraccia l'associazione intera con tutti i suoi elementi costitutivi. Il nome *Chiesa libera* indica, usando il linguaggio de'canonisti, che *è libera* quella società istituita da Cristo e composta d'uomini, i quali sotto il potere di legittimi pastori e primieramente del Romano Pontefice visibile capo e centro di unità, professano la religione cristiana e sono uniti in un sol corpo col vincolo de' medesimi sacramenti;

Digitized by Google

cosicchè abbraccia e il Pontefice e l'ultimo dei credenti; tanto l'ordine gerarchico, compreso il suo Capo e il restante clero, quanto il laicato, organizzati tutti in libera associazione religiosa; nel modo istesso che il nome *Stato libero* abbraccia tutta quanta la società civile dal Re al più umile cittadino. Al contrario le denominazioni *Chiesa separata*, *Stato separato* sono applicabili al chiericato da una parte e al laicato dall'altra, e, in senso ancora più ristretto, al potere della Chiesa e al potere dello Stato.

Peraltro sotto le due diverse formole si è voluto esprimere lo stesso concetto, la piena assoluta libertà della Chiesa e dello Stato. La differenza, secondo che mi sembra, sta principalmente in ciò che il concetto della separazione si presenta, come appartenente all' ordine dei mezzi, mentre quello di libertà è un concetto assolutamente ed esclusivamente di potenza e di fine.

Non esito quindi a preferire il primo enunciato, *Libera Chiesa, Libero Stato.*

XX.

Libera Chiesa, Libero Stato. Ho già accennato al significato e alla portata di questo grande enunciato. Siccome la Chiesa, almeno nella sua costituzione attuale, è una società avente un governo di forma monarchica, così la sua libertà consiste nel possesso e pieno esercizio dei poteri sovrani legislativo, giudiziario ed esecutivo, in ordine ai suoi membri e alle materie religiose ed ecclesiastiche; nel modo stesso che il possesso e il pieno esercizio dei medesimi poteri in ordine ai cittadini e alle materie civili costituisce la libertà dello Stato. Perciò nell'ordine pratico l'un de' due, per esser libero, deve possedere il potere di costituire e organizzare il proprio essere, di determinare e svolgere la sua azione, di muoversi verso il proprio fine, senza che l'altro

Digitized by Google

possa legittimamente opporgli impedimenti o ostacoli; ingerirvisi per nessuna guisa; nè manco intervenirvi per facilitargli il compito. Si sussidieranno a vicenda, chi nol vede? Ma non per diretta o indiretta azione dell'uno sull'altro; sibbene per i molteplici punti in cui le due azioni s'incontrano e procedono conserte, a motivo dell'ultimo scopo finale a cui ambedue tendono; al regno della verità, della giustizia, della carità, al perfezionamento dell'uomo; chè quel regno è regno di perfezione.

Da ciò risulta chiaramente che l'enunciato *Libera Chiesa, Libero Stato,* include essenzialmente il concetto della loro rispettiva *indipendenza.* Ciò è semplice ed elementare in ogni rapporto di persona a persona. Quegli che dipende da un altro, non è assolutamente libero: non è libero cioè in ordine a quell'atto, o a quella serie di atti, che non può compiere senza l'intervento o il beneplacito della persona dalla quale dipende. In questo senso diciamo non libero il minore di ventun'anno, non libera la moglie in ordine a certi determinati atti che l'uno e l'altra o non possono punto compiere, o solamente sotto certe determinate condizioni. È dipendenza da una persona. Ma ogni persona non cessa di essere assolutamente libera, benchè sia e debba essere serva della legge che governa lo Stato al quale appartiene. Queste considerazioni sono del pari applicabili agli enti morali creatisi in mezzo allo Stato e da questo riconosciuti.

Ma la indipendenza della Chiesa dallo Stato, e l'indipendenza di questo dalla prima deve elevarsi a regioni ben più alte, e posare sopra ben altre basi. La Chiesa rifiuta ogni dipendenza dallo Stato: la rifiuta nel costituirsi, la rifiuta nell'organizzarsi, la rifiuta nell'agire, la rifiuta in tutto e per tutto. La rifiuta non solo dallo Stato, come ente che voglia governarla o solo regnarvi, ma eziandio dalle leggi stesse dello Stato. Ed ha ragione. Una legge

Digitized by Google

dello Stato che estende il suo impero sulla Chiesa, è una legge ingiusta, perchè non rimane nei confini del diritto; è una legge tiranna, perchè emana da un potere che ha usurpato prerogative non concessegli dalla legge essenziale del suo proprio essere. Presuppongo che la Chiesa rimanga ne' confini della morale, e della religione.

Non minori, nè meno giuste e legittime sono le rispettive esigenze dello Stato verso la Chiesa.

In definitiva adunque, usando una formula brusca ed estrema, per forza di quel principio, la Chiesa deve esistere ed agire, come se lo Stato non esistesse; lo Stato deve esistere ed agire, come se la Chiesa non esistesse. Eccovi la separazione completa, radicale della Chiesa dallo Stato, e dello Stato dalla Chiesa; separazione che produce necessariamente la loro rispettiva libertà e indipendenza; separazione non suggerita malvagiamente da spirito d'inimicizia e di ostilità, ma consigliata dal retto pensiero di far cessare la discordia e ristabilire la pace fra la Chiesa e lo Stato e fargli agire armonicamente nei rispettivi campi per procurare all'umanità la maggior perfezione e felicità.

XXI.

Lasciando da parte la questione accademica fattasi negli uffizi della Camera in occasione del Progetto Borgatti-Scialoia, se trattisi di separazione o di distinzione delle rispettive azioni della Chiesa e dello Stato, certo è che la Chiesa può esistere ed agire, come se lo Stato non esistesse, e lo Stato può esistere ed agire, come se la Chiesa non esistesse; perocchè i loro scopi sono essenzialmente distinti senza essere opposti, anzi, nell'ultimissima ragione, identici, la perfezione e la conseguente felicità dell'uomo. Perciò Chiesa e Stato possono coesistere nella loro pienezza e spiegare la loro attività in tutta la loro

Digitized by Google

ampiezza e potenza, senza urto, elisione, rallentamento, anzi senza incontrarsi. E cotale esistenza ed attività della Chiesa indipendenti, distinte, separate dalla esistenza ed attività dello Stato fanno sì che la prima nulla abbia a chiedere allo Stato, e questo nulla concederle, e viceversa; perocchè alla fin fine la Chiesa non deve vedere negli uomini che credenti; nel modo stesso che lo Stato non vi vede se non cittadini. Guardiamoci dalla tentazione di trasportare, e peggio ancora di applicare allo Stato e alla Chiesa il concetto di unità dell'uomo, corpo e spirito; devieremmo dal vero siffattamente da non rientrarci più mai, come appunto è avvenuto alla Corte papale, la quale ha preteso che rivolgessimo e tenessimo sempre fissi al cielo i nostri occhi e non li abbassassimo mai sulla terra. Là nei due paesi classici della libertà, in America e in Inghilterra, la Chiesa cattolica esiste, opera e prospera separata sì radicalmente dallo Stato, che quest'ultimo ne ignora quasi l'esistenza.

XXII.

Lo Stato senza dubbio è libero (parlo del nostro Stato). Non v'ha in fatti potere che riconosca prerogative dalla Chiesa o che per esercitarsi abbisogni del beneplacito apostolico: non v'ha materia che i poteri sovrani del nostro Stato non possano assoggettare alle sue leggi o regolarle a suo arbitrio; non v'ha in fine cittadino, laico o ecclesiastico, che non debba piegare la fronte innanzi alla maestà delle leggi dello Stato. Lo Stato adunque è libero.

XXIII.

Ma la Chiesa è essa libera? Per rispondere adequatamente, è necessario di esaminare il quesito sotto vari aspetti.

Digitized by Google

Se si consideri la Chiesa come un'associazione, in cui chiunque a piacer suo può stare e vivere e da cui può uscire, senza che lo Stato non solo non gli opponga impedimenti, ma neppure gliene dimandi conto, la Chiesa è liberissima. La libertà di culto, di coscienza e del pensiero; e l'eguaglianza di tutti avanti la legge, riconosciuta e protetta dallo Statuto, rendono libera sotto tutti i rapporti la Chiesa, considerata sotto l'anzidetto aspetto.

La Chiesa non è meno libera nei riti religiosi: essa può compierli ed effettivamente li compie tutti, senza veruna ingerenza dello Stato; nè questo impone ad essa nè riti nuovi, nè l'esercizio di riti antichi. Siccome luogo pel culto è il tempio, non può considerarsi, come restrizione a tale libertà, il divieto di compiere funzioni sacre per le vie e le piazze. Ma importano, sotto questo riguardo, effettiva restrizione le disposizioni degli art. 268-270 del Codice penale. Queste disposizioni però, ora che Roma è nostra, possono abrogarsi senza timore.

La Chiesa è parimente libera, relativamente al diritto di formare particolari associazioni libere sia di laici, sia di ecclesiastici. Esse possono costituirsi, organizzarsi ed agire, come ogni altra associazione libera d'ordine puramente civile. L'obbligo giuridico che incombe eziandio a tali associazioni di rispettare le leggi dello Stato, non importa punto restrizioni alla loro libertà; perocchè esse non possono mancarvi che allora quando si prefiggono uno scopo particolare che non è più coordinato all'universale ed ultimo della Chiesa: esse sotto mentita veste sarebbero in realtà associazioni contro lo Stato.

XXIV.

Ma sarà egli necessario che queste associazioni particolari abbiano personalità giuridica? Risalendo alquanto

Digitized by Google

in alto, la Chiesa cattolica ci apparisce, come una società di fedeli con il clero minore, i vescovi e il Papa. Questa società presa così nel suo insieme, non ha goduto mai di personalità giuridica; perocchè non ne ha avuto bisogno. La personalità giuridica in un ente morale è necessaria per la sua capacità civile, cioè per la facoltà o attitudine legale di fare atti civili. Ma la società religiosa presa nel suo insieme non ha atti civili da compiere. Per vero gli atti civili propri di ogni associazione riguardano l'acquisto e la trasmissione della proprietà e lo stare in giudizio: ora i fedeli, che sono pure cittadini, compiono tali atti nel ciclo civile, e non già nel religioso. Che più? Secondo gli stessi canonisti, il vincolo di unione sono i sacramenti e centro di unità il Papa; come adunque immaginare una personalità giuridica? La personalità giuridica è esistita ed esiste nella Chiesa cattolica, nel suo ordine jeratico, nel suo clero e in forma particolare cioè di arcivescovati, vescovati, capitoli, seminari, parrocchie, benefizi, cappellanie, altari, e di corporazioni religiose. Questa personalità giuridica divenne necessaria nel momento che la Chiesa da nullatenente e vivente colle oblazioni dei fedeli ambì al possesso della proprietà. Allora fuori della persona naturale dei ministri del culto, fu necessario costituire una personalità giuridica: allora non bastò più che il vescovo reggesse la sua diocesi, che il parroco avesse la cura delle anime: fu necessario di creare una dignità, un ente impersonale investito di capacità giuridica, il vescovato, la parrocchia.

XXV.

Ma anche sotto questa forma particolare è evidente, che la personalità giuridica non è necessaria agli istituti ecclesiastici in ordine al fine che possono e debbono so-

Digitized by Google

lamente avere. Personalità giuridica, ripeto una volta, per interessi, per scopi religiosi non presenta alcuna idea di correlazione, di necessità, nè manco di convenienza o utilità.

Ma neppure ne abbisognano in ordine ai mezzi. Sotto questo riguardo la personalità giuridica sarebbe intesa a procurare il possesso della capacità di fare atti giuridici, posseder beni e stare in giudizio. Or mi si dica quale di questi oggetti possa entrare, come mezzo a fine religioso. Senza meno l'associazione libera religiosa avrà bisogno di mezzi economici per esistere ed operare; ma questi non possono provenire che dagli associati medesimi. Basta adunque che la piena capacità giuridica si possegga da i singoli associati. Questi in realtà la posseggono pienissima, come cittadini, siano laici, siano ecclesiastici. Possessori di beni possono, quando vogliano, contribuire parte od anche la totalità delle loro rendite per l'esistenza e l'opera della loro associazione. Nè veruna legge impedisce loro, in morendo, di lasciare i propri beni agli altri associati, salvo l'osservanza dei doveri di sangue riconosciuti e sanzionati dalla legge civile.

XXVI.

Che anzi niuna legge impedisce loro di vivere insieme o fare vita comune, e di valersi del diritto di possedere in comune beni tanto mobili quanto immobili. Così, se frate Benedetto, frate Francesco e frate Ignazio e frate Domenico vogliano acquistare una casa, ove abitare tutti e quattro e vivere vita comune con quelle regole o quel metodo che loro piaccia, e un podere, de'cui prodotti vivere; essi sono nel loro pieno diritto, al modo stesso che sono in diritto di farlo tutti i cittadini. Ma dalla comunione di vita ciascun frate, come ciascuno cittadino potrebbe

Digitized by Google

escire in qualunque tempo, non ostante qualunque patto in contrario che dalla legge civile non è rispettato, come contrario alla libertà individuale, bene inalienabile. Parimente la comproprietà della casa e del podere dei frati, come quella di ogni cittadino, è retta dal Codice civile e specialmente dal Tit. IV del Libro secondo, che regola la Comunione e dal Tit. IX del Libro terzo, che regola la Società; cioè ciascuno de'quattro frati, come ciascun cittadino, può in ogni tempo, e non ostante qualunque patto in contrario, invocare l'art. 681, ossia la divisione della proprietà comune; senza che d'altra parte altri frati possano invocare contro il petente la legge canonica, che nega ai singoli frati il diritto di proprietà, e di dividerla. Così ancora; ciascuno de'condomini avrebbe il diritto di alienare la sua parte indivisa e di lasciarla in morte a chiunque sia capace di ricevere per testamento, e non avendone disposto sarà devoluta *ab intestato* a coloro che per legge sono suoi eredi legittimi. E volendo a grande corsa percorrere tutto il ciclo civile o giuridico, diciamo che nell'ordine personale dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia, nell'ordine reale dei beni, e nell'ordine degli atti, la legge civile impera sovrana ed assoluta sopra tutti, e perciò anche sopra i membri del clero. Così la morte civile ammessa dal diritto canonico non colpisce veruno rimpetto alle leggi dello Stato che non la riconoscono. Del pari, se la legge civile riconosca la capacità di acquistare e alienare, il cittadino ne gode, benchè la legge ecclesiastica non gliela conceda; infine se la legge civile conferisca a tutti i cittadini il diritto di matrimonio e di testamento, anche i membri del clero ne godono, benchè la legge ecclesiastica loro li neghi. Ma al contrario essi sono soggetti a tutti gli obblighi imposti dalla legge comune, come quello della leva. In somma la legge civile non vede che la qualità di cittadino: la qualità di ateo, maomettano,

Digitized by Google

ebreo, luterano, cattolico, la qualità di laico e di chierico per la legge civile non esistono: essa è incompetente nelle materie di religione: essa non può neppure avanzarsi verso il santuario della coscienza. Nè si opponga che per tal via resti elusa la legge di soppressione. No mai, perchè il rapporto di diritto è essenzialmente diverso. L' associazione libera non è un ente morale neppure ne' suoi interni rapporti (art. 2. Cod. civile). La libertà individuale è garantita; la proprietà è retta dalla legge civile. Che se per inesplicabile paura della libertà e dell' eguaglianza si pensasse mai che coteste società civili di religiosi costituiscano un pericolo per lo Stato, allora convien fare questa legge. *Coloro che sono legati da voti solenni, non possono nè vivere, nè possedere in comune.* Ma cotesta legge tirannica, quanto ingiusta dovrà essere giustificata da motivi ben possenti e bene urgenti, perchè la mano del potere legislativo possa scriverla senza tremare. Presentemente questi motivi non esistono, e meno che mai esisteranno in avvenire, quando la costituzione nazionale si sarà assodata, e la libertà avrà prodotto i suoi veri frutti.

Potrebbe però osservarsi, che se ciò costituisce pei membri del clero, singolarmente presi, vero godimento ed esercizio di reale libertà, ha l' inconveniente di rendere l' associazione e la comproprietà necessariamente precarie e temporanee, mentre l' istituzione perpetua della Chiesa esigerebbe che eziandio quelle fossero perpetue; e peggio ancora i beni sarebbero facilmente distolti dalla propria destinazione; perciocchè non potrebbero acquistarsi che dai singoli, che ne rimangono assoluti padroni. L' inconveniente è per la Chiesa e non per lo Stato: anzi per lo Stato la libertà del vincolo di associazione e della proprietà è legge di generale interesse, alla quale non può derogare senza rinnegare i suoi principii e mancare alla sua missione; nè la Chiesa ha ragione di esigerlo. È per essa

Digitized by Google

un inconveniente? Ebbene, cerchi nel suo seno il rimedio. Ha potere sulle coscienze, se ne valga, perchè i membri del suo clero non osino sciogliersi dai voti, nè valersi del diritto di proprietà: più ancora, quando ascrive un nuovo membro, pattuisca legalmente con esso: i patti troveranno protezione nei tribunali civili. Che l'associazione libera e non investita di personalità giuridica abbia uno statuto, o, come si dice monasticamente, una regola fornita sempre di elementi di vitalità, cioè che rispetti i diritti sacri ed inviolabili dell' uomo, la sua dignità e la sua libertà; che si prefigga uno scopo pienamente consono coi bisogni morali della società, ed essa conterà in eterno molti membri e molto denaro. Senza di ciò agonizzerà e perirà fatalmente. È ben vero che mancante di personalità giuridica, perirà prima, ma solo perchè mancante di patrimonio proprio, o del diritto di esigere parte delle rendite del patrimonio altrui. Ma l'uno e l'altro non serve allora che di esca agl'ignavi; per forma che il più sollecito suo perimento è in effetto un gran bene.

XXVII.

Che anzi, a considerare più profondamente la cosa, l'associazione religiosa o ecclesiastica, mancante di personalità giuridica deve vivere vita più prospera, più rigogliosa e più lunga di quella che ne sia investita. Di vero essa innanzi tutto è più libera, ed assolutamente indipendente. Dico cosa evidentissima ma che forse non tutti riconoscono e che molti contesteranno.

Un'associazione che vuole possedere personalità giuridica, deve avere uno statuto fisso e uno scopo specificamente determinato, che siano riconosciuti dall' autorità superiore che deve impartirle quella personalità. Essa quindi nello stesso suo costituirsi deve dipendere dalla volontà

Digitized by Google

della stessa autorità. Se questa imponga per condizione della sua concessione che siano fatte le tali e tal altre modificazioni allo statuto, è giuocoforza all' associazione di sottomettervisi. Del pari, se l' associazione in progresso di tempo e allo svolgersi della civiltà, voglia modificare conformemente il suo statuto, deve dipendere dalla stessa autorità per introdurvi le desiderate modificazioni. Ora la libertà e l' indipendenza sono essenziali e principalissimi fattori di vita prospera e rigogliosa: e la vita prospera e rigogliosa è per natura sua lunga più di ogni altra.

Secondariamente la personalità giuridica imprime essenzialmente all' ente che ne è investito lo spirito di conservazione, che a non lungo andare si esagera e si trasmuta in spirito d' immobilità. È lezione della storia che non deve andar perduta per nessuno. Lo spirito di esagerata conservazione fa invecchiare innanzi tempo il corpo che anima; lo spirito d' immobilità l' uccide, l' imputridisce.

Per contrario, se l' associazione è assolutamente libera e indipendente, ossia se non è investita di personalità giuridica, essa segue od almeno subisce più o meno interamente, più o meno d' appresso il movimento e il progresso delle idee; si modifica e si trasforma secondo queste; e conduce per tal guisa una vita sempre giovane, sempre vigorosa, sempre prospera.

XXVIII.

Ma al postutto le associazioni religiose o ecclesiastiche da quale autorità avranno la personalità giuridica? O dalla autorità della Chiesa o da quella dello Stato. Ma la prima non può, la seconda non deve loro impartirla.

L'autorità della Chiesa non ha nè può avere il potere di attribuire personalità giuridica ad un ente morale; perocchè la personalità giuridica si esplica e non può espli-

Digitized by Google

carsi che nell' ordine civile; il quale non è affatto di competenza dell' autorità ecclesiastica. Ogni contraria pretesa è reliquato della dominazione teocratica, che già fu e non è più.

Lo Stato non deve concedere o riconoscere personalità giuridica nelle associazioni religiose o ecclesiastiche, per due principali ordini di considerazioni. Imperocchè primieramente, per le cose dette di sopra, cotale personalità non è necessaria, nè conveniente, nè utile alle medesime. In secondo luogo, e ciò merita speciale attenzione, il diritto di concedere o riconoscere personalità giuridica negli istituti ecclesiastici, se preteso dallo Stato, intacca l' indipendenza della Chiesa; se esercitato a richiesta di questa, crea una serie di reciproci rapporti e di tal indole da provocare imbarazzi gravi e lotte pericolose. Il riconoscimento della personalità giuridica degl' istituti ecclesiastici incastra pure, per così dire, l'azione dello Stato con quella della Chiesa; per forma che è impossibile che presto o tardi non ne derivino contrasti e collisioni. Sì, non meno dello Stato, la Chiesa è altamente interessata a che il primo non si arroghi e non abbia mai ad esercitare il diritto di conferire personalità giuridica agli istituti ecclesiastici esistenti o che le necessità religiose le consiglino di costituire. Essa non può pretendere tale diritto; che niuno adunque lo abbia. Il diritto altrui è essenzialmente una limitazione del diritto nostro. Per tal via soltanto può divenire una vera realtà, che nell' ordine civile la Chiesa come società, come ordine jeratico, sia un nulla, non esista; lo Stato sia tutto; e che al contrario nell' ordine religioso interiore ed esteriore la Chiesa sia tutto; lo Stato nulla; insomma, giova qui il ripeterlo, per tal guisa soltanto può entrare una volta nell'ordine delle cose il solenne precetto del Divino Maestro che: *sia di Cesare ciò che è di Cesare, e sia di Dio ciò che è di Dio.*

Digitized by Google

Le precedenti considerazioni sono applicabili senza riserva a tutti gli enti morali ecclesiastici, come corporazioni religiose, capitoli, vescovati, parrocchie, benefizi, seminari e simili.

Ripetiamo ora il principio sopra enunciato ed ora dimostrato che la Chiesa è parimente libera, relativamente al diritto di formare particolari associazioni a scopo religioso. Tanto i membri di queste associa ioni, quanto le associazioni medesime possono posseder beni mobili ed immobili, giusta il diritto comune.

XXIX.

Ma il potere della Chiesa è esso assolutamente libero? No: vi hanno parecchie leggi che diminuiscono la sua libertà e lo rendono dipendente dal potere dello Stato. Tali sono le leggi concernenti la nomina e la presentazione dei vescovi, e che impongono e a questi e ad altri titolari ecclesiastici il giuramento; tali sono pure quelle che richieggono in alcune materie meramente ecclesiastiche il regio *placet* e l'*exequatur*; tali infine sono quelle che fissano il numero delle sedi vescovili. Importa parimente restrizione al potere della Chiesa il braccio forte, come si suol dire, prestato al mantenimento di privilegi meramente ecclesiastici posseduti ora dalla Chiesa di qualche regione, come della Sicilia. Infine il possesso dei capitali derivati dalla conversione dei beni ecclesiastici nelle mani dello Stato è anch'esso una causa, sebbene indiretta, di dipendenza della gerarchia ecclesiastica e del clero dallo Stato medesimo. Il *chi tiene le correggie della borsa, tiene la briglia del potere*, è vero ancora in questa materia; quantunque i principii di libertà che informano al più alto grado le nostre istituzioni, e vanno filtrando a grandi passi nei costumi, attenuino le conseguenze, che altrimenti gravissime potrebbero derivarne.

Digitized by Google

XXX.

Perchè adunque la Chiesa divenga libera accanto allo Stato libero, è necessario che quest' ultimo abolisca tutte le leggi ristrettive della libertà e indipendenza della prima, e rinunzi al possesso e all' amministrazione del patrimonio del culto.

Tanto l' abrogazione delle leggi penali contro i ministri del culto, superiormente ricordate, quanto l' abolizione della nomina o presentazione dei vescovi; del giuramento ad essi e ad altri titolari prescritto; del regio *placet* ed *exequatur* e di tutte le altre disposizioni e formalità ristrettive della stessa natura, derivanti da privilegi, consuetudini e concordati, sono cose di pronta e speditissima esecuzione: basta un tratto di penna. Ma esse sono altrettanto feconde: libera nel Pontefice la nomina dei vescovi; la collazione delle parrocchie, dei canonicati e di qualunque altra carica o dignità ecclesiastica; libera pure nel Pontefice la facoltà di regolare la giurisdizione ecclesiastica: in una parola, cessazione assoluta di ogni ingerenza dello Stato in materia di culto; investimento pieno, assoluto di ogni potere nel Pontefice, per quanto concerne la stessa materia. Non ci spaventiamo di questa immane potenza del Pontefice: finito o prossimo a finire di agitarsi intorno al Vaticano lo spirito mondano col dominio temporale, quella potenza dovrà necessariamente dispiegarsi al maggior bene della Chiesa; la riforma immanchevole della costituzione di questa farà il resto.

Ma la rinunzia per parte dello Stato, al possesso e alla amministrazione del patrimonio del culto, presenta per la sua effettuazione difficoltà serie d' ordine vario. Io non mi occupo punto dell'estrema pretesa di certuni i quali vorrebbero che lo Stato si appropriasse tutti i beni della Chiesa, e

Digitized by Google

gli impiegasse a profitto dell'erario pubblico o d'istituti di beneficenza, e lasciasse a carico dei credenti la spesa del culto; ponendo così la Chiesa cattolica nella stessa condizione di tutte le altre Chiese stabilite o che si stabilissero nel Regno. Cotale pretesa, se non può disconoscersi come logica, ma estrema conseguenza del principio di eguaglianza, è fortemente condannata dal senno pratico. Non trattasi di costituire uno Stato nuovo con Chiesa nuova: trattasi invece di dar ordine agl'interessi religiosi di una nazione, che nella immensa maggioranza è cattolica da diciannove secoli. Limitandoci a considerazioni d'ordine puramente giuridico e politico, cotale appropriazione e distoglimento dei beni ecclesiastici sarebbero inqualificabili; darebbero causa a universale e profonda agitazione, offendendo il senso religioso, e imponendo alla fin fine un balzello alla immensa maggioranza degl'Italiani per il mantenimento del culto della propria religione. È un balzello volontario! Mai no. Sarebbe un balzello necessario imposto da qualche cosa più potente della legge, dal bisogno di religione e della preghiera pubblica, dalla coscienza. È un fatto dell'umanità: è una legge del cuore: rispettiamoli con profonda riverenza.

XXXI.

Come ognun vede, il discorso per fil di logica è venuto in quell'ordine d'idee, che primieramente sbucciarono nel noto progetto Borgatti-Scialoia.

Tre cause fecero morire in sul nascere quel progetto; cioè il proprio vizio costituzionale, l'opinione pubblica impreparata, la Corte papale ostile.

Il suo primo vizio costituzionale era nell'articolo III, secondo il quale: « Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello Stato,

Digitized by Google

erano considerati come regolamento o statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti civili che ne sarebbero derivati nelle relazioni reciproche tra suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società religiosa nel Regno, si sarebbero potuti invocare da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità e ai tribunali civili, in quanto non fossero stati contrari al diritto politico ed alle leggi dello Stato. » Il pensiero che si volle tradurre in questo articolo ci è manifestato dalla Relazione premessa al progetto medesimo là ove ne determina il duplice intento di *provvedere al modo, onde la società religiosa cattolica non sia turbata, sia per le improntitudini degl' individui associati, sia per le intemperanze e gli abusi de' suoi magistrati e ministri, e d'impedire malversazioni o dissipazioni di beni ed il loro distoglimento dai fini a cui sono destinati.* Lo scopo in se medesimo sarebbe eccellente; ma il conseguimento di esso non è in generale nei poteri dello Stato; il mezzo non è acconcio; il sistema implica un' ingerenza quasi continua delle autorità civili in materie almeno miste, e farebbe sorgere vive lotte fra la Chiesa e lo Stato. Si sperava, non lo ignoro, di sommuovere e ravvivare le attività dei credenti per la ricostituzione della Chiesa su basi libere, giusta i suoi originari e fondamentali principii; ma non fu considerato che tale rivoluzione, si pronunzi la terribile ma vera parola, non può compiersi che dal clero medesimo, e non d'Italia sola, ma di tutto il mondo cattolico; rivoluzione d'idee, di principii. Attacchiamoci fortemente, ma ben fortemente a questa idea. Guai, se l'abbandoniamo. Essa non apparve punto, o mai agli autori del progetto Borgatti-Scialoia; e il progetto nacque morto. Secondo le idee che quivi trasparivano, la rivoluzione doveva essere opera forse principale del laicato. Ma questo sarebbe un agente intruso ed insano. Con qual diritto e qual sapienza questo rimescolerà gli affari ecclesiastici, specialmente là

Digitized by Google

ove sono la manifestazione di idee religiose, di principii morali, e di convinzioni delle coscienze? Il laicato potrà aiutare il clero, entro un certo limite, chiarendo i principii, volgarizzandoli, manifestando i suoi bisogni religiosi, insomma formando quell' opinione pubblica morale-religiosa che finisce per imporsi a tutti, e allo stesso Pontefice; ma più in là non deve, nè ha interesse di andare.

XXXII.

Altro grave vizio di quel progetto, per l' annessa convenzione sulla conversione dei beni, era l' assoggettamento del basso clero all' Episcopato, anzi alla volontà della Corte papale, a cagione della bassa servilità della maggioranza de' nostri vescovi verso di essa; assoggettamento tanto più grave per lo spirito di assolutismo e di dispotismo che sino a ieri spingeva il Vaticano a risoluzioni estreme. Egli è vero che parecchie considerazioni potrebbero farsi per dimostrare che tale assoggettamento esiste ancor oggi e che non è, nè può essere in poter nostro di far cessare o diminuire.

Innanzi tutto, potrebbe osservarsi che l' assolutismo e il dispotismo prevalso nella Corte papale ha la sua radice negli elementi politici immischiatisi in essa ai religiosi, e negl' interessi mondani della medesima. La stessa dichiarazione d' infallibilità, a giudizio dei più eminenti prelati, ebbe quivi il suo principio, come quivi troverà pure la sua fine. Distinti e separati i primi, cessati i secondi, non può esser lontano l' affievolimento e forse anche la estinzione e la cacciata di quello spirito dal Vaticano. L'anzidetto assoggettamento adunque non potrebbe essere che transitorio. Potrebbe aggiungersi che indipendentemente da ciò, il clero alto o basso è ora servo, schiavo della Corte papale; che lo era, quando possedeva immensi beni sta-

Digitized by Google

bili; che lo è ora, sebbene lo Stato gli corrisponda gl'interessi di essi, convertiti in capitali mobili. Che questi capitali esistano nelle mani dello Stato, dell'alto clero, del Pontefice, nulla o ben poco approda alla libertà del clero inferiore.

Nondimeno, se non è in poter nostro di emancipare la società ecclesiastica dal dispotismo prevalso in Vaticano anche nell'ordine spirituale, pel fatale suo connubio col temporale, non dobbiamo dar mezzo all'Episcopato e per esso alla Corte papale di ribadire le catene del clero inferiore; non dobbiamo fare atto che in qualsiasi modo favorir possa il sistema dispotico della stessa Corte.

Però la ricostituzione del patrimonio del culto, e la consegna del possesso e dell'amministrazione del medesimo alla Chiesa erano ispirati dal sommo principio predominante della libertà di essa, mediante la sua separazione dallo Stato, anche in ordine ai beni. Da questo lato adunque il progetto Borgatti-Scialoia era nei suoi principii commendevolissimo ed aveva il germe della definitiva e completa applicazione del principio *Libera Chiesa, Libero Stato* nel suo più arduo oggetto.

Ma esso trascurò la pratica; ed apparve pessimo e diametralmente opposto a quello che esso voleva. Il potere accentratore, assorbente, micidiale della Corte papale ha ucciso, o lascia vivere servili ed agonizzanti quegli istituti, mediante i quali i laici, come membri della società ecclesiastica, partecipavano alla elezione dei vescovi, dei parrochi e di altri dignitari o ministri del culto; mediante cui avevano parte nell'amministrazione dei beni delle rispettive diocesi; insomma; mediante cui erano membri attivi e non meramente passivi della società istituita da Cristo. Una è ora la volontà imperante, quella del Papa, uno è l'investito di tutti i poteri, il Papa.

È vano, è pericoloso il dissimularlo, nell'attuale co-

Digitized by Google

stituzione della Chiesa è impossibile di porre a libera disposizione del clero alto o basso il patrimonio del culto. Quando la Chiesa avrà lottato e vinto contro la tirannia della Corte papale; quando nelle singole diocesi si saranno ristabiliti istituti misti di chierici e laici che offrano garanzìe di regolare e retta amministrazione e destinazione del patrimonio del culto; allora, allora solamente, lo Stato restituirà alla Chiesa il patrimonio che è della Chiesa, convertito in ricchezza mobile per alte ed ineccezionabili ragioni d'interesse pubblico. È una riforma che spetta alla Chiesa, clero e laicato, di fare; è una riforma che la Corte papale *hic et nunc* può compiere. Ma finchè questa riforma non siasi compiuta, incombe allo Stato di tenere in amministrazione il patrimonio anzidetto, e distribuirne i frutti per l'esercizio del culto.

Per altro questa indeclinabile, ma temporanea limitazione apportata all'applicazione del principio, *Libera Chiesa, Libero Stato* non restringe per nessun verso il potere spirituale della Chiesa in ordine a tutte le altre materie; in specie resta libero pel Pontefice il regolamento delle giurisdizioni ecclesiastiche: gli resta libera la fondazione di nuovi vescovati, parrocchie e associazioni libere monastiche; gli resta pur libera la fabbricazione di nuovi tempii, e cose simili. Solamente le nuove istituzioni dovranno vivere delle oblazioni dei fedeli, o dei capitali dei rispettivi associati. Tale eventualità per altro è lontana: v'ha in Italia sovrabbondanza e non penuria d'istituti ecclesiastici.

XXXIII.

Ma l'opinione pubblica è essa preparata a tale riforma? desidera essa che sia concessa alla Chiesa l'anzidetta libertà? Si avrebbero molti motivi di dubitarne, ove si ricordasse la subitanea e quasi astiosa disapprovazione di cui

Digitized by Google

fu colpito il progetto Borgatti-Scialoia; e si considerasse che nulla si è fatto d'allora in poi per illuminare l'opinione pubblica sopra l'applicazione del principio, *Libera Chiesa, Libero Stato;* e i mezzi acconci alla medesima.

Tuttavia reputo che l'opinione pubblica (parlo di quella del laicato della quale principalmente lo Stato deve preoccuparsi, atteso la condizione depressa, a cui il dispotismo di Roma papale ha ridotto il clero) sia oggi, che la quistione politica di Roma è risoluta, in eccellenti condizioni per essere preparata agevolmente e in breve tempo a ricevere l'anzidetta riforma. Ho sovente udito dire ed insegnare, che il principio *Libera Chiesa e Libero Stato* non si doveva applicare se non da Roma e che tale era pure l'avviso del sempre compianto Conte di Cavour. Era un giudizio profondamente vero, soprattutto nell' ordine pratico. Il dare la libertà alla Chiesa, quando questa, concentrata nella Corte papale, o schiava sua, non solo ci impediva di completare il nostro programma nazionale, e di avere per capitale la sospirata Roma, avanti la cui maestà eterna riverenti s'inchinano tutte le città italiane, dando così motivo e pretesto a lotte intestine nello stesso partito nazionale, ma con tutti i mezzi e per tutte le vie attentava eziandio alla stessa esistenza della Nazione, era veramente o almeno alla gran maggioranza appariva un tentativo non pur vano, ma pericoloso. Ma sarebbe perfettamente rispondente al genio intuitivo e all'indole generosissima del nostro popolo, se all'unanimità acclamasse; essere venuto il giorno di dare alla Chiesa la più completa libertà. Del resto il giudizio ultimo, come il più sicuro, perchè il più illuminato, appartiene agli uomini che seggono alla reggenza della cosa pubblica.

Digitized by Google

XXXIV.

Ora è tempo che torniamo al nostro proprio e diretto soggetto, al regolamento della Chiesa di Roma in ordine alla indipendenza e libertà del Pontefice, nella qualità di vescovo di Roma.

Resa libera la Chiesa in tutto il Regno mercè l'abolizione della nomina o presentazione dei vescovi, del giuramento ad essi e ad altri titolari ecclesiastici prescritto; del regio *placet* o *exequatur* e di tutte le altre disposizioni e formalità ristrettive della stessa natura, derivanti da privilegi, consuetudini o concordati; e mercè l'abrogazione delle disposizioni eccezionali del Codice penale; essa Chiesa è libera eziandio in Roma. Ma la restrizione d' apportarsi alla libertà della Chiesa in ordine alla disposizione e amministrazione del patrimonio del culto, influirà sul potere spirituale del Pontefice, attesa la sua qualità di Vescovo di Roma? Insomma l' indemaniazione e la conversione dei beni della Chiesa di Roma, alle quali lo Stato deve procedere senza esitanza, offenderanno la libertà e l'indipendenza del potere spirituale del Pontefice? Evidentemente no. Già ho detto ed ora ripeto che le innumerevoli corporazioni religiose e tutti gli altri istituti ecclesiastici esistenti in Roma non fanno punto parte del papato; e quantunque sorti così numerosi e potenti in Roma per occasione di esso, non hanno punto un carattere universale: essi adempiono in Roma lo stesso uffizio che in tutte le città dell' orbe cattolico, ove sono. A tutti gli altri rapporti concernenti il culto di Roma e il Pontefice, come vescovo della diocesi romana, basta la libertà della Chiesa in generale. Del pari, quando in Roma sarà formato un istituto, a cui lo Stato possa tranquillamente affidare il patrimonio destinato al culto, ancora quivi la libertà sarà piena, completa. Ma

Digitized by Google

lo ripeterò cento volte, questo parziale difetto della libertà della Chiesa non diminuisce punto l'indipendenza e la libertà del potere spirituale del Pontefice, sia come vescovo di Roma, sia come Capo della Chiesa cattolica; specialmente se, come vado a proporre, sia mantenuto in generale lo *Statu quo* del culto cattolico nella città di Roma.

XXXV.

Indemaniando e convertendo i beni della Chiesa di Roma, cessa, come deve, per lo Stato la necessite di riconoscere la personalità giuridica a qualsiasi istituzione ecclesiastica quivi esistente.

Ma da ciò deriva, o per ciò sarà necessario che lo Stato cacci dai conventi frati e monache; che s'impossessi dei conventi medesimi, e di ogni casa annessa ai tempii e destinata all'abitazione dei ministri di questi e che gli destini ad uso profano o gli alieni? Non mai; non esistono più quei motivi che spinsero il governo a cacciare dai conventi i frati e le monache nelle altre provincie del Regno; specialmente che nella loro parte più seria consistevano nella soddisfazione da darsi all'opinione pubblica sovraeccitata per la fatale legge dell'eccesso nella reazione, sia contro il nuovo, sia contro il vecchio. Almeno il Ministro delle Finanze pensasse una volta *a vendere tanti edifizi a ristoro dell'erario pubblico*, anzi che lasciarli quasi barbaramente perire. Al contrario esistono riguardo a Roma motivi imperiosi che consigliano a lasciar vivere i frati e le monache nei loro conventi: gli uni particolari a Roma e consistenti nell'interesse di non cagionare lo scontento nelle cento e cento famiglie che dovrebbero raccogliere nel loro seno i frati e le monache, con infinito imbarazzo del loro vivere civile; gli altri universali e consistenti nell'interesse di evitare la taccia ed anche

Digitized by Google

l'apparenza di esser noi persecutori dei religiosi e nemici della Chiesa; taccia ed apparenza ancor più dannose nei momenti presenti.

Lo Stato quindi deve rispettare i tempii esistenti in Roma, come cose destinate all'uso pubblico del culto non pure del popolo romano, ma di tutta la cattolicità e perciò assolutamente inalienabili; deve rispettare i conventi e le case anzidette, come accessori dei tempii. Del pari lo Stato deve rispettare tutti i frati, tutte le monache, tutti i preti, che il Pontefice medesimo vi lascerà vivere o come singoli o come università; le quali università per lo Stato non sono nè debbono essere che associazioni libere riconosciute e protette dallo Statuto. Per tal guisa lo *statu quo* religioso ed ecclesiastico è mantenuto, coll'inapprezzabile vantaggio di non urtare interessi, abitudini e convinzioni e le coscienze, e di non fare quasi avvertire al mondo cattolico che Roma, restando pur sempre la sua capitale, divenne ad un tempo capitale del regno d'Italia. Il tempo farà, lentamente sì, ma bene, molto bene, l'ufficio suo di distruggere il reliquato del medio evo, che la prudenza consiglia a noi di non toccare, e di sostituirvi il bello, il grande, il vero della Chiesa rinnovata. Dal suo canto lo Stato ha adempiuto rigorosamente il dover suo non solo verso i cittadini, ma verso la Chiesa, siccome essa medesima non tarderà a riconoscere.

XXXVI.

La regola testè posta del rispetto dovuto dallo Stato ai tempii, e case destinate all'abitazione dei loro ministri e ai conventi, deve ricevere necessariamente alcune eccezioni. Il piano edilizio di Roma dovrà essere necessariamente modificato ed ampliato. È impossibile di coordinarlo alla conservazione di tutti i tempii, di tutti i conventi, essendovene

Digitized by Google

in Roma per ogni dove, per tutti i versi e quasi ad ogni passo, ed occupandovi, specialmente colle aree degli orti, estese zone di suolo. È forza adunque che sotto il martello dell'edile cadano ancora edifizi sacri od ecclesiastici. Del resto questa eccezione ha un notevolissimo precedente; essendo noto che in Roma, imperante il Pontefice, strade nuove sono state aperte nei pressi della stazione della ferrovia, e della fabbrica dei tabacchi attraverso orti, appartenenti ad ordini monastici, ed anche colla demolizione di uno o più conventi, non so se in tutto o in parte, ma certo secondo il bisogno.

È necessario in secondo luogo fare eccezione all'anzidetta regola nell'interesse pubblico dello Stato. Lo stabilimento della capitale in Roma esigerà che siano occupati parecchi edifizi ecclesiastici, sia per intero sia in parte. Nel primo caso i frati o le monache quivi abitanti saranno trasferiti in altro convento, nel secondo saranno ristretti in una parte del proprio convento. Anco questa eccezione ha precedenti; perocchè imperante il Pontefice, parecchi conventi sono stati occupati dalle truppe e convertiti, almeno parzialmente, in scuderie e caserme. Sarà più nobile la loro trasformazione in uffizi pubblici. Per togliere però ogni idea d'indebita e frodolenta occupazione lo Stato verserà nel patrimonio del culto il valore degli edifizi occupati ove sia necessario per il culto stesso.

In terzo luogo la sproporzione presentemente esistente fra l'ampiezza dei conventi e il ristretto numero dei religiosi che li abitano (chè anco in Roma le corporazioni religiose hanno subìto la forza inesorabile del tempo) legittima l'occupazione e la vendita della parte superflua e affatto inutile dei medesimi per convertirla ad usi civili, coll'obbligo però dello Stato di accumulare nel patrimonio del culto il valore di essa, data l'anzidetta necessità.

Digitized by Google

Per ultimo l' opinione pubblica reclama la espulsione completa dei gesuiti, giudicati per istigatori della resistenza sistematica, a oltranza del Vaticano.

È poi superfluo di avvertire che le eccezioni anzidette non potrebbero estendersi a tempii monumentali, come a S. Giovanni in Laterano, a Santa Maria Maggiore, ed altri; non ai Santuari, verso cui o tutti i credenti o i romani in specie hanno special culto, come la Scala Santa, la Madonna, volgarmente detta, di s. Agostino, s. Filippo ed altri tempii.

Ma si opporrà: dacchè le corporazioni religiose possono continuare ad esistere come libere associazioni, perchè non lasciar loro il possesso e l' amministrazione dei beni? Per una ragione sola ma universale e grave sì che non dà luogo a replica; cioè perchè la legislazione che ora regola la proprietà delle mani morte non può essere punto applicabile alla proprietà delle associazioni libere. Così, esempligrazia, dichiarate oggi proprietà dell' associazione libera i beni appartenenti alle corporazioni religiose; dimani ciascuno de' suoi membri potrà dimandare la divisione dei medesimi e convertire a sua esclusiva proprietà una quota del patrimonio destinato all'uso pubblico del culto. L' indemaniazione e la conversione dei beni della Chiesa di Roma sono necessarie, come mezzi per raggiungere la completa separazione e libertà rispettive della Chiesa e dello Stato. Queste considerazioni valgono per tutti gli altri istituti ecclesiastici.

Le rendite dei beni indemaniati e convertiti dovranno continuarsi ad erogare a servizio del culto, nella stessa maniera e misura che oggi si percepiscono e destinano dalle singole corporazioni religiose, e dai titolari di tutti gli altri istituti ecclesiastici. Se i detti beni, come reputo, eccederanno di gran lunga il bisogno del culto, il loro valore eccedente sarà erogato nell' acquisto del benefizio

Digitized by Google

papale, nel convertire in una Santa Sionne la città Leonina e nella fondazione d' istituti di beneficenza.

XXXVII.

Mediante l'esposto sistema, io non veggo nè materia, nè atto, nè luogo in cui lo Stato e la Chiesa e i due rispettivi poteri supremi si possano in Roma e nel Regno mai incontrare e urtare. La separazione fra di loro in ordine sia al loro essere, sia al loro operare, sia al loro scopo, e ove la Chiesa il voglia, anche in ordine ai beni è così ben determinata, che non è possibile confusione; nè quindi usurpazione per parte dell'uno a discapito dell'altro. Ciascuno nella propria sfera può muoversi nel modo più assolutamente libero e indipendente.

Il principio adunque *Libera Chiesa e Libero Stato* applicato puramente e semplicemente in tutta la sua immensa estensione alla Chiesa cattolica assicura e garantisce l'indipendenza e la libertà del potere spirituale del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma.

XXXVIII.

Traducendo in forma di legge i principii finora svolti per assicurare la indipendenza e la libertà del potere spirituale del Pontefice e stabilire la libertà della Chiesa cattolica si ha:

I. La persona del Pontefice è sacra ed inviolabile.

Sono dovuti al Pontefice onori sovrani in tutto il Regno.

II. È immune dalle leggi dello Stato la città Leonina.

Il benefizio papale appartiene in godimento al Pontefice *pro-tempore* e costituisce il suo appannaggio di beni stabili: esso è assolutamente inalienabile ed imprescrivibile;

Digitized by Google

ed è esente da tutti i pesi e carichi dello Stato, della provincia e del comune.

Parimente al Pontefice *pro-tempore* appartiene in godimento la villa papale di Castel Gandolfo. Anch' essa è assolutamente inalienabile ed imprescrivibile; ed è immune da tutti i carichi dello Stato, della provincia e del comune.

Lo Stato provvederà alla sicurezza pubblica anche nella città Leonina.

L' immunità della città Leonina non protegge gl' imputati di reati contro lo Stato, a norma del diritto comune.

III. L' Episcopato è irresponsabile verso lo Stato per gli atti deliberati sotto la Presidenza del Pontefice.

Lo Stato garantisce in tutti i casi all' Episcopato italiano la libertà di andata al Vaticano e di ritorno alle rispettive diocesi: all' Episcopato straniero la libertà di transito per acqua e per terra.

I vescovi italiani nella qualità di cittadini sono soggetti per tutte le altre materie alle leggi dello Stato.

IV. Godono dell' immunità diplomatica i nunzi e legati pontifici presso le potenze estere, e i rappresentanti di questi presso la Santa Sede.

V. La Chiesa cattolica nel Regno è indipendente dallo Stato: essa è libera.

Quanto poi ai provvedimenti transitori;

I. Lo Stato assegna in capitale al Pontefice per sua lista ecclesiastica la somma di sessanta milioni di consolidato.

Se il Pontefice rifiuta di accettare la proprietà di questo capitale, lo Stato vi cumulerà gl'interessi. L'uno e gli altri saranno consegnati al Pontefice ad ogni sua richiesta.

II. Sono soggette all' espropriazione forzosa per causa di pubblica utilità tutte le proprietà private comprese nella cinta della città Leonina e entro i confini del benefizio papale.

Digitized by Google

III. La nomina o presentazione dei vescovi, il giuramento ad essi e ad altri titolari ecclesiastici prescritto, il regio *placet* ed *exequatur* e le altre disposizioni e formalità ristrettive della stessa natura, derivanti da privilegi, consuetudini o concordati sono aboliti.

Sono parimente abrogate le disposizioni degli articoli 268-270 del Codice penale.

IV. Tutti gli istituti ed uffizi ecclesiastici inerenti al Papato, la Propaganda Fide e i Collegi de' chierici indigeni e stranieri debbono trasferire la loro sede nella città Leonina.

Tale traslocamento, se non sarà fatto da essi entro un termine congruo, avrà luogo a cura dello Stato.

V. Lo Stato non riconosce la personalità giuridica di verun ente ecclesiastico nè nel Regno, nè nella diocesi di Roma.

Le corporazioni religiose però e tutti gli enti ecclesiastici collettivi esistenti in Roma saranno considerati dallo Stato, come associazioni libere, giusta il diritto comune; eccetto la compagnia di Gesù che per se stessa è dichiarata contraria allo Stato.

Parimente i membri del clero cattolico godono di tutti i diritti politici e civili.

Sono aboliti i privilegi, le esenzioni, immunità, prerogative qualsiansi che tuttora spettassero alla Chiesa cattolica e al suo ordine gerarchico nel Regno.

VI. Saranno indemaniati e convertiti in rendita sullo Stato i beni di qualunque ente ecclesiastico esistente in Roma. Questa disposizione è applicabile a tutti gli enti ecclesiastici non soppressi nelle altre provincie del Regno dalle leggi anteriori.

Lo Stato riterrà il patrimonio del culto, finchè la Chiesa non ricostituirà nelle singole diocesi del Regno e di Roma medesima istituti offerenti solide ed efficaci garanzìe per l'amministrazione, la conservazione e desti-

Digitized by Google

nazione dello stesso patrimonio. Frattanto distribuirà nella diocesi di Roma gl' interessi del medesimo patrimonio, giusta i bisogni del culto, alle corporazioni religiose che continueranno ad esistere come associazioni libere, e ai titolari *pro-tempore* degli altri enti ecclesiastici. Continuerà a provvedere al culto nelle altre diocesi del Regno, giusta le leggi vigenti. Il valore eccedente sarà impiegato ad usi ecclesiastici, o a dotazioni e fondazioni d' istituti di beneficenza.

Parimente lo Stato rappresenterà provvisoriamente il patrimonio del culto: in caso d'opposizione d'interessi l'autorità giudiziaria nominerà un procuratore speciale al patrimonio anzidetto.

VII. Non saranno compresi nella indemaniazione dei beni della Chiesa di Roma i conventi e edifizi annessí ai tempii: essi saranno considerati, come accessori di questi, e destinati all' uso pubblico del culto. Quivi perciò continueranno a convivere i membri dell' uno e l'altro clero a beneplacito del Pontefice.

Tuttavia sarà in potere dello Stato di occupare in tutto o in parte edifizi ecclesiastici esistenti in Roma, giusta l'esigenza del nuovo piano edilizio di Roma e di ogni altro servizio pubblico.

Potrà parimente occupare e vendere le parti di conventi riconosciute inutili alla corporazione religiosa che gli occupa, per essere convertite ad usi civili.

Nell' uno o nell' altro caso il loro valore sarà versato nel patrimonio del culto della Chiesa romana o impiegato ad altri usi ecclesiastici o a dotazioni e fondazioni d' istituti di beneficenza.

Digitized by Google

XXXIX.

Io non mi sono occupato del diritto di *veto* spettante alle potenze cattoliche sulla nomina del Pontefice, perchè esso non riguarda, almeno in modo diretto la quistione nel nostro interesse, e perchè non è in poter nostro d'impedirne l' esercizio. Reputo però che le potenze, cui spetta, riconosceranno facilmente che esso non figura più bene fra le loro prerogative.

Ho poi taciuto pensatamente dei mezzi di comunicazione fra la Santa Sede, l' Episcopato e l'orbe cattolico. Di grazia, con quali mezzi e sotto quali garanzìe, al di là dei ristrettissimi confini del fu potere temporale, è stata mantenuta finora tale comunicazione? Questi mezzi, queste garanzìe sono forse venute meno? Nel resto l' immunità diplomatica basterà anche in avvenire alle comunicazioni ufficiali fra la Santa Sede, le potenze e l' orbe cattolico.

XL.

Voglia ogni persona savia e di buona volontà esaminare l'esposto progetto; scoprirne e dimostrarne le imperfezioni; proporne le modificazioni, e sostituirne un altro migliore. *Porro unum necessarium;* che si faccia *subito, ma subito* una legge che garantisca l' indipendenza e la libertà del potere spirituale del Pontefice, destituito del potere temporale distrutto irremissibilmente dalla civiltà e che fondi la libertà della Chiesa, per rendere facile e pacifica la coesistenza del Pontefice e del Re nella città Eterna. Io lo ripeto per ultima cosa, accetterò di buon grado la di-

Digitized by Google

scussione sopra la quistione e soluzione da me proposta o che altri proporranno.[1] È di universale e supremo interesse che la maggior luce si faccia sopra tal tema: lo scioglimento di esso eserciterà somma influenza sull'avvenire della civiltà, specialmente per la missione che devono compiervi le genti latine universalmente cattoliche.

Roma 30 settembre 1870.

---

[1] Chi non isdegnerà che io faccia conto delle sue critiche, si compiaccia di farmele note.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

EUGENIO E FILIPPO CAMMELLI — EDITORI-LIBRAI — Firenze

Dello stesso Autore

DIZIONARIO

DI

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

CIVILE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA E PENALE

Sono pubblicate 40 Dispense

Ogni dispensa costa . . . . . L. 2. —

STUDIO STORICO

SULLA

SUCCESSIONE LEGITTIMA

DELLE XII TAVOLE

AL CODICE CIVILE ITALIANO

Modena, 1870. in 8.°

Prezzo . . . . . L. 5. —

Mediante Vaglia Postale si spedisce franco

Digitized by Google

EUGENIO E FILIPPO CAMMELLI — EDITORI-LIBRAI — Firenze

CODICE CIVILE ITALIANO

COMMENTATO

CON LA LEGGE ROMANA, E LE SENTENZE DEI DOTTORI E LA GIURISPRUDENZA

Dell'Avvocato

EMIDIO PACIFICI-MAZZONI

Professore di Diritto Civile nella R. Università

DI MODENA

Vol. 1.° Della proprietà, delll' usufrutto, Uso e Abitazione. *Seconda edizione aumentata e corretta.* . . . . . L. 9. —
» 2.° Delle servitù prediali stabilite dalla Legge. *Seconda edizione aumentata e corretta.* . . . . . » 9. —
» 3.° Delle servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo; con appendice sulle singole specie di servitù. . . » 8. —
» 4.° Delle Locazioni . . . . . » 8. 50
» 5.° Delle successioni (*sotto i torchi*).

DICHIARAZIONE DELL' AUTORE

Io aveva proposto di pubblicare con metodo analitico, già adottato nello scritto intorno alle Lezioni, un Trattato dei Diritti reali, nel quale avrei rifuso il Commento dei tre primi Titoli del Libro secondo del Codice civile, reso di pubblica ragione in tre volumi negli anni 1865 e 1866. Se non che quest'opera o per la sua somma difficoltà e per altre mie occupazioni non è così prossima al compimento, come pure era ne' miei voti.

Per la qual cosa ristampo quel Commento nella sua forma primitiva, allettatovi da una parte dal favore con cui la magistratura, il fôro e la scuola accolsero la prima edizione e cedendo dall'altra (se a me è lecito di dirlo) alle molte e incessanti richieste.

Mi sono studiato d'introdurre in questa seconda edizione i maggiori miglioramenti che le mie forze hanno potuto e le circostanze mi hanno consentito. Al certo non ho mancato di fare pazienti e diligenti ricerche tanto nelle opere dei giuristi, quanto nelle collezioni di giurisprudenza, perchè, a maggiore e sincera utilità pratica faccia conoscere l' ultimo stato della dottrina e della giurisprudenza.

Mediante Vaglia Postale si spedisce franco

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY
OF
RAMON DE DALMAU Y DE OLIVART
MARQUÉS DE OLIVART

RECEIVED DECEMBER 31, 1911

Digitized by Google

Digitized by Google